TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.
2. La regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi ed aventi sede operativa in ogni provincia da almeno tre anni in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all' articolo 3 del DPR 31 marzo 1979. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V commissione legislativa dell'ARS.

ARTICOLO 2

Promozione della LIS

1. In coerenza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

ARTICOLO 3

Regolamento di attuazione

1 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , con regolamento del Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma:

a) Disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico ed universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;
b) Promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

c) Reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) Promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all' informazione ed alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive ;
e) Dispone circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 4

Norma finale

1. la presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.